


# COMUNE di MONSELICE



## NORME DI ATTUAZIONE P.R.G. 2009

### **Variante Parziale**

ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.

**oggetto della variante:**

**art.10 27**

---

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 06/04/2016  
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
UNITA' I e II

Arch. Giuseppe Basso

## ZONE D – PRODUTTIVE

### Art. 27 - ZONA COMMERCIALE ARTIGIANALE (D2)

Nella zona commerciale artigianale e' consentita la costruzione di laboratori o di opifici ospitanti lavorazioni esclusivamente di tipo artigianale e privi di qualsiasi effetto di disturbo ambientale in termini di rumori, inquinamento atmosferico, smaltimento di rifiuti liquidi o solidi e traffico pesante.

Tali edifici potranno essere dotati di impianti di servizio (mense, ambienti di riposo e studio e pronto soccorso).

Nella stessa zona e' inoltre consentita la costruzione di edifici destinati a uffici aziendali, sale di esposizione, mostre permanenti ed uffici e servizi di uso pubblico necessari alla sicurezza e alla regolare gestione delle attività, nonché autorimesse o stazioni di servizio.

Sono esclusi gli edifici ad uso abitazione di qualunque tipo eccetto quelli adibiti ad alloggio del custode o del proprietario con un volume massimo di 500 mc per unità produttiva opportunamente inseriti nell'organismo produttivo.

Sino ad un massimo del 50% del volume della superficie coperta sono ammesse attività commerciali di media struttura di vendita, direzionali, terziario e destinazioni puntuali con reperimento all'interno del lotto fondiario dei relativi standard urbanistici secondo quanto stabilito dalla specifica normativa in materia.

Le costruzioni che sorgeranno in questa zona dovranno essere previste a mezzo di un piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata.

Tali costruzioni dovranno rispettare le norme di seguito riportate:

- Le nuove costruzioni non potranno superare l'altezza massima di m 10,50, con non più di tre piani fuori terra;
- la densità territoriale non potrà superare i 3 mc/mq;
- la distanza minima tra corpi di fabbrica non potrà essere minore di m 10,00;
- sono ammessi corpi di fabbrica continui;
- sui lotti residui ed ineditati e su quelli già edificati ogni intervento edilizio sarà regolato mediante Concessione Edilizia purchè esistano le principali opere di urbanizzazione primarie: in questo caso l'indice di edificabilità fondiaria e' di 3,00 mc ogni mq di superficie del lotto.
- Nelle nuove costruzioni, ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore a quanto disposto dall'art.5 del D.M. 2.4.1968 e dall'art. 25 della L.R. 61/85.
- La viabilità di previsione indicata nelle tavole di progetto della Variante parziale al P.R.G. ha valore esclusivamente indicativo e può subire modifiche in sede di elaborazione dello strumento attuativo.

Inoltre la quantità di superficie rilevabile planimetricamente fa comunque riferimento alla zona omogenea di tipo (D) e non a quantità viabilistiche.

Per le aree individuate come Parchi Commerciali e Grandi Strutture di Vendita valgono, oltre le presenti disposizioni, le prescrizioni dettate dalla L.R. 13/8/2004 n°15 28/12/2012 n.50; in tali aree possono essere inserite attività di media struttura per le quali la competenza riguardante la superficie commerciale ammissibile è della Regione Veneto secondo la normativa vigente.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Arch. Romano Gelsi



IL CAPOSTAFFO GENERALE  
Arch. Maurizio Lucco

# COMUNE di MONSELICE



## REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE P.R.G. 2009

### **Variante Parziale**

ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.11/2004 e s.m.i.

**oggetto della variante:**

art.li 4 - 42

### **NORME PER L'ATTIVITA' COSTRUTTIVA EDILIZIA, IL DECORO, L'IGIENE E LE LOTTIZZAZIONI DELLE AREE**

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 06/04/2016  
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
UNITA' I e II  
Arch. Giuseppe Bassò

## CAPO 2° - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

### Art. 4 – Parametri urbanistico-edilizi e metodo di misurazione

#### *SUPERFICIE TERRITORIALE (St)*

E' la superficie di territorio comprendente la superficie fondiaria e le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria. Detta superficie deve essere determinata da un rilievo topografico plano-altimetrico riferito a capisaldi certi non modificabili, interni od esterni all'area.

#### *SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)*

E' la superficie reale del lotto edificabile, derivante dal rilievo, al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle aree pubbliche e/o di uso pubblico.

All'entrata in vigore del P.R.G. ogni volume edilizio esistente, o da costruire determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del P.R.G., la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigua a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici riportati nelle norme.

Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici.

La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

#### *SUPERFICIE COPERTA (Sc)*

E' la proiezione orizzontale dell'edificio sul lotto.

Sono esclusi dal computo:

1. balconi, sporti, logge e cornicioni con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a ml 1,50;
2. le parti completamente interrate;
3. le serre stagionali, le piscine, i pergolati;

Per gli edifici ricadenti in aree produttive sono esclusi dal computo:

- a) gli impianti tecnologici quali silos, depositi di sostanze pericolose, depuratori, che necessitano di installazioni separate dall'edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a normative speciali e che non abbiano caratteristiche di abitabilità od agibilità.
- b) Sono inoltre escluse dal computo della Sc le pensiline e tettoie per il ricovero dei veicoli degli addetti, aperte su tutti e quattro i lati, fino alla concorrenza del 10% della superficie coperta del fabbricato produttivo.

#### *SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Su)*

E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurati al netto della muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi, così come definiti dal D.M. 10/5/1977.

#### *ALTEZZA DEI VANI (Hv)*

Le altezze dei vani vanno misurate da pavimento a soffitto, nel caso quest'ultimo sia orizzontale e per ogni singola porzione di vano se le altezze sono diverse.

Nel caso di soffitto interpiano con travature a vista, l'altezza va misurata all'intradosso (inteso come sottotrave) delle travature se l'interasse della travatura a vista risulta minore di 50 cm, all'estradosso (inteso come sopra trave) della travatura se l'interasse risulta maggiore o uguale di 50 cm.

Nel caso di solai inclinati, l'altezza del vano è la media delle altezze.

Nel caso di vani con struttura di copertura (ultimo piano o sottotetti abitabili o praticabili) realizzata con travature portanti a vista l'altezza va misurata all'intradosso delle travature se l'interasse della travatura a vista risulta minore di 100 cm, all'estradosso della travatura se l'interasse risulta maggiore o uguale di 100 cm.

Nel caso di vani con struttura di copertura realizzata con capriate portanti, l'altezza del vano è comunque misurata come media delle altezze all'intradosso delle travi di solaio; qualora l'interasse tra capriate e/o struttura portante in elevazione sia inferiore a m 4,00, l'altezza del locale si misura all'intradosso della catena della capriata medesima.

### *ALTEZZA DELL'EDIFICIO (H)*

E' la differenza tra la quota del terreno, come sotto definita, e l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile, con l'esclusione dell'altezza dei locali tecnici, dei locali praticabili, nonché dei carri-ponte mobili interni per gli edifici produttivi.

Metodi di misurazione:

- *su terreno orizzontale*: la quota di riferimento è quella naturale del terreno o quella del terreno sistemato, qualora più bassa;
- *su terreno inclinato* la quota di riferimento è la media delle quote naturali del terreno interessato dall'edificio.

Nel caso di gruppi di edifici, l'altezza sarà misurata per ciascuno di essi.

In ambito soggetto a strumento attuativo, H è misurata a partire dalla quota del terreno sistemato e normalmente coincidente con la quota marciapiede.

### *VOLUME DELL'EDIFICIO (V)*

E' il volume del solido emergente dal terreno, dato dal prodotto della  $S_c \times h$ .

Sono esclusi:

1. i locali praticabili nei sottotetti, così come definiti dalla normativa;
2. parti di locali non abitabili al di sotto della quota d'imposta del fabbricato;
3. le logge rientranti con profondità non superiore a m1,50;
4. i porticati di uso pubblico;
5. i porticati al piano terra di edifici con dimensione massima un quarto (25) venticinque % della superficie coperta e con un massimo di 35 mq. per unità; dimensioni maggiori saranno computate per la sola parte eccedente;
6. le torrette di ascensore ed i volumi tecnici, le scale esterne aperte e non coperte e le scale di sicurezza.
7. I garages (ai sensi dell'Art. 9 della L.122/89) fino ad un massimo di mq.18 e con altezza massima di m.2,40, per unità abitativa, se posti a piano terra o al piano seminterrato; dimensioni maggiori saranno computate per la sola parte eccedente.
8. volumi costituiti dallo zoccolo o solaio relativo al piano di calpestio del livello fuori terra degli edifici anche in presenza di piani interrati e/o seminterrati per un'altezza massima di 50 cm misurati dalla quota di calpestio.
9. i vani scala al di sopra delle linee di gronda degli edifici (come definito dal Consiglio Superiore dei LL.PP.)

Sono fatte salve le previsioni della Legge Regionale 30/07/1996, n° 21.

### *VOLUMI TECNICI (Vt)*

Sono i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, dell'ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche, trovare spazio entro il corpo dell'edificio, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono volumi tecnici le canne fumarie, i cavedi e tutti gli altri volumi di servizio non calpestabili posti sulle pareti perimetrali od oltre la linea di gronda, quelli relativi ai vespai (fino a cm. 50 massimo), i volumi dei tetti non praticabili. La conformazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per l'estetica dell'insieme architettonico.

### *VOLUME INTERRATO ISOLATO (Vii)*

Il volume interrato isolato è il volume di un corpo di fabbrica che è contro terra per tutti i suoi lati ad esclusione dello spazio necessario per consentirne l'accesso.

L'esecuzione di aperture, lucernari, camini di locali interrati deve avvenire in armonia con l'ambiente circostante.

L'estradosso del solaio non deve emergere dal terreno.

### *INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)*

E' il rapporto tra volume massimo costruibile e la superficie territoriale interessata ed è espresso in mc./mq. Tale indice va applicato solo in sede di strumento urbanistico attuativo.

### *INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)*

E' il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente ed è espresso in mc./mq..

Tale indice va applicato per la determinazione del volume massimo edificabile sulla superficie fondiaria del lotto.

### *RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)*

E' la percentuale di superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie fondiaria (Sf).

### *ALLINEAMENTO (A)*

E' il fronte di edificazione costituito da almeno due edifici esistenti su cui una nuova costruzione, ricostruzione e/o ampliamento si attesta.

L'allineamento è norma a carattere prescrittivo e nel caso esso sia posto lungo una strada, è rispetto dalla strada stessa.

Sono fatte salve comunque tutte le indicazioni puntuali portate negli elaborati grafici e/o normativi.

### *DISTACCHI E DISTANZE PARTICOLARI (Ddp)*

La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione non si applica:

- ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc.;
- ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati;
- alle strutture di arredo urbano, quali chioschi, gazebi, pensiline bus, cabine, opere artistiche;
- ai manufatti completamente interrati, con l'esclusione della distanza dalle strade;
- ai volumi tecnici;
- alle strutture di sostegno di pergolati;
- alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici citati esistenti, sino ad un massimo di ispessimento delle murature di cm. 15.
- ai ricoveri attrezzi per il giardino (piccoli edifici prefabbricati in legno – cassette di legno) definibili come elementi d'arredo, fino ad una superficie massima di 12,00 mq.

Devono comunque essere rispettate le distanze e i distacchi minimi fissati dal Codice Civile.

### *DISTACCHI TRA EDIFICI (De)*


E' la distanza minima che intercorre tra i fronti prospettanti corrispondenti alla Sc, con l'esclusione dei portici senza sovrastanti corpi chiusi.

### DISTANZE DAI CONFINI ( $D_c$ )

E' la distanza minima dai confini, misurata in direzione perpendicolare, fra la parete dell'edificio ed il confine di proprietà e viceversa.

Quando non altrimenti specificato dalle Norme Tecniche di Attuazione o da altri elaborati di progetto del P.R.G.:

- per le nuove costruzioni, si applicano le distanze ed i distacchi previsti dal Codice Civile;
- per il patrimonio edilizio esistente quelle preesistenti, purché gli interventi non comportino variazioni della sagoma dello stato di fatto.



### STRADA E CONFINE STRADALE ( $S_{cs}$ )

Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

### DISTANZE DALLE STRADE ( $D_s$ )

Sono specificate dalle norme di Piano o da appositi allineamenti presenti nelle tavole di progetto e vengono misurate con le medesime modalità delle distanze dai confini.

Le costruzioni in lotti compresi tra due strade, in zona agricola, debbono rispettare, oltre alla distanza prevista dalle norme di Piano, un arretramento dall'incrocio corrispondente al triangolo con lati contro confine pari alla metà della larghezza della strada su cui si affacciano (D.M. 1404/68).

Quando non altrimenti specificato dalle Norme Tecniche di Attuazione o da altri elaborati di progetto del P.R.G.:

- per le nuove costruzioni, si applicano le distanze ed i distacchi previste dal Codice Stradale e dal relativo regolamento;
- per il patrimonio edilizio esistente quelle preesistenti, purché gli interventi non comportino avanzamenti verso la strada rispetto alla sagoma preesistente.

Si precisa che qualora lo sviluppo orizzontale riguardi edifici situati all'interno della fascia di rispetto stradale, l'ampliamento potrà essere realizzato a distanza inferiore dal minimo previsto purché lo stesso non sopravvanti l'esistente verso il fronte (piano facciata) da cui ha origine il rispetto (lato strada).

### *GRADO DI PROTEZIONE O INTERVENTI SULL'EDIFICATO (Gp)*

Il grado di protezione intervento viene assegnato agli edifici meritevoli di protezione, al fine di limitare gli interventi edilizi a particolari categorie.

### *PORTICATI (Port)*

E' lo spazio coperto, sostenuto da pilastri, posto al piano terra degli edifici e non chiuso su almeno due lati.

La larghezza dei porticati (L) viene misurata tra l'esterno degli elementi di sostegno ed il filo esterno del muro di fondo.

Nel caso di copertura a volte, l'altezza sarà verificata nel punto massimo.

### *SCALE ESTERNE E DI SICUREZZA (Ses)*

Sono le strutture di collegamento verticale, aperte e non coperte, esterne al volume dell'edificio.

Sono ammesse scale esterne non coperte fino ad un'altezza massima pari al piano di calpestio del primo piano. Al di sopra di tale quota sono ammesse unicamente scale prescritte per ragioni di sicurezza.

Qualora imposte da norme di sicurezza potranno essere coperte o chiuse senza costituire volume urbanistico.

### *SUPERFETAZIONI (Sup)*

Costruzioni a carattere precario o consolidate, aggiunte od indipendenti rispetto all'edificio principale, che non risultino integrate compiutamente con il contesto, edificato e non, e che ne comportino il degrado.

### *SUPERFICIE ILLUMINANTE E DI AERAZIONE (Sia)*

La superficie illuminante e di areazione viene computata in base alle dimensioni del foro finestra/porta, qualora il serramento sia interamente vetrato; si precisa che il conteggio delle superfici finestrate per illuminazione e aerazione dei locali dovrà essere verificato a serramento installato e non sul foro finestra murario.

La superficie di aerazione viene misurata escludendo le parti con vetri fissi. Nel caso di serramenti scorrevoli verranno computati per la metà della loro superficie complessiva.

Vedi allegato "A" al presente Regolamento.

### *UNITA' ABITATIVA (Ua)*

Alloggio composto almeno da una stanza e da un servizio igienico, entrambi con presa di luce diretta dall'esterno diversa dalla porta d'accesso (per quanto riguarda il servizio igienico la presa luce può anche essere artificiale, come l'aerazione può essere forzata meccanicamente, assicurando almeno cinque ricambi/ora, se continua, e dieci se temporizzata, purché l'antibagno o il w.c. risultino comunicanti direttamente con l'esterno tramite condotta) ed avere una dimensione minima non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

### *LOCALI ABITABILI (Lab)*

Sono gli spazi ove si svolgono, con presenza continuativa di persone, le attività qualificanti la destinazione d'uso attribuita all'immobile che hanno le dimensioni ed altezze minime previste dalle norme vigenti e che sono direttamente aeroilluminati.

A titolo esemplificativo si indicano:

1. i locali di soggiorno, il pranzo e riposo, per le abitazioni;
2. le stanze di lavoro e di attesa, per gli studi professionali, gli ambulatori, ecc.

Possono coesistere indicazioni miste tra il punto 1 e 2.

#### *LOCALI ACCESSORI (Lac)*

Sono gli spazi complementari di servizio e di transito di un manufatto edilizio, quali:

- servizi igienici e bagni;
- vani scala, corridoi e disimpegni;
- magazzini, ripostigli, depositi in genere non vigilati;
- garages di solo posteggio;
- salette per macchinari non presidiati.

#### *LOCALI PRATICABILI (Lp)*

Sono costituiti dai locali posti nei sottotetti, con copertura inclinata, aventi le seguenti dimensioni:

- H media non superiore a m. 2,20;
- Pendenza della copertura non superiore al 40%;
- Altezza minima non superiore a m.1,20 di almeno una parete perimetrale portante (~~misurati all'intradosso della muratura portante perimetrale~~);
- Sono ammesse forometrie, poggioli e logge.

#### *LOCALI AGIBILI (Lag)*

Sono locali ad uso speciale che richiedono la verifica degli standard prestazionali anche diversi da quelli abitabili secondo normative specifiche, quali negozi, laboratori, ecc.

#### *NUMERO DEI PIANI (Np)*

1. E' il numero totale dei piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarda).
2. Per piano fuori terra si intende un piano il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante.
3. I soppalchi non costituiscono piano quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità immobiliare.

#### *PIANO INTERRATO (Pi)*

Si definisce piano interrato, il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale od inferiore a quella del terreno circostante.

### *PIANO SEMINTERRATO (Ps)*

Si definisce piano seminterrato, il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto ad una quota superiore a quella del terreno circostante e con pavimento a quota inferiore a quella del terreno.

### *PIANO TERRA O FUORI TERRA (Pft)*

Il piano fuori terra è un piano o una porzione di piano il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante.

Sono considerati piani fuori terra le porzioni di un piano il cui pavimento si trovi nelle condizioni di cui sopra.

Sono inoltre considerati fuori terra i piani o porzioni di piani seminterrati il cui pavimento si trovi ad una quota non inferiore a ml 0,50 rispetto alla quota del terreno circostante.

### *SOTTOTETTI (Stt)*

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è disciplinato dalla L.R. 12/99;

Gli interventi di recupero devono avvenire con le seguenti modalità:

- a) deve rimanere invariata la quota di pavimento esistente, anche in caso di ricostruzione; eventuali modifiche allo spessore del solaio costituente il pavimento, fermo restando quanto sopra, sono consentite esclusivamente per motivi statici o di isolamento termoacustico;
- b) eventuali aperture in falda sono ammesse esclusivamente secondo le tipologie di seguito indicate:
  1. lucernari complanari alla falda;
  2. abbaini a due falde, aventi pendenza e realizzati con materiali uguali a quella della falda principale esistente, con altezza di colmo non superiore a quella del tetto e con larghezza massima di facciata pari a m. 1,5;
  3. finestre su timpani o pareti verticali delimitanti il sottotetto stesso.

Le nuove aperture dovranno comunque essere installate a quota tale da creare integrazione visiva tra ambiente indoor e ambiente outdoor, armonicamente composte con l'edificio principale, uniformandosi a quest'ultimo per quanto riguarda la scelta di finiture, materiali ed eventuali simmetrie e/o allineamenti prospettici esistenti.

Il sottotetto recuperato potrà costituire un'unità abitativa autonoma qualora le sue dimensioni rispettino quelle minime per gli alloggi fissate dal vigente regolamento edilizio.

Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1,00 mq ogni 10,00 mc di costruzione soggetta alla ristrutturazione, salvo quanto disposto dal comma 4° dell'art.2 della L.R. 122/99 e comunque in misura non inferiore alle quantità prescritte dalle N.T.A.. Nell'impossibilità di individuare tale superficie all'interno del volume esistente, la stessa potrà essere reperita sull'area scoperta di pertinenza del fabbricato.

### *COSTRUZIONI IN ADERENZA*

L'eventuale costruzione sul confine deve rendere possibile l'aderenza del confinante, evitando aggetti e aperture di luci o vedute sulla parete sul confine e comunque previo accordo sottoscritto con il confinante.

L'aderenza di un edificio già posto sul confine potrà avvenire anche per porzione soltanto della profondità di esso ed il nuovo edificio potrà svilupparsi anche oltre l'altezza di quello preesistente, fino al limite dell'altezza consentita dalla normativa di zona del PRG.

## ART. 42 - Cartelli stradali, pubblicitari e simili

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.
2. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sugli altri beni di cui al Decreto legislativo 490/1999, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non successivamente all'approvazione da parte della Giunta Comunale delle indicazioni circa le condizioni, limiti e dimensioni.
5. Nelle aree private, esterne al centro abitato, non soggette a specifici vincoli e all'esterno delle fasce di rispetto stradale, possono essere installati cartelli pubblicitari mono o bifacciali fissi di dimensione massima di 18 mq, luminosi o illuminati contenenti immagini e messaggi pubblicitari non in contrasto con il decoro urbano. I cartelli potranno essere installati anche in gruppi composti da massimo n.3 elementi consecutivi aventi ognuno superficie massima di 6 mq a distanza di 5,00 mt uno dall'altro; gruppi di cartelli dovranno avere una distanza minima di 15 mt.

Ai fini dell'installazione deve essere presentata al Comune apposita Segnalazione di Inizio Attività ai sensi della normativa vigente.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda all'apposito Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Arch. Romano Galsi



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maurizio Lucca

